

## CONVENZIONE OPERATIVA EX ART. 15 L. 241/1990 TRA

**la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie** (di seguito denominato **DARA**) con sede e domicilio fiscale in via della Stamperia n. 8, 00187 ROMA, agli effetti del presente atto rappresentata dal Consigliere Giovanni Vetrutto, Coordinatore dell'Ufficio I- *“Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali”*, come da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 23 gennaio 2024 al n. 230

### E

**l'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini”** (di seguito nominato **ISSIRFA**) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito CNR), codice fiscale 80054330586, con sede legale in Roma, via dei Taurini, n. 19, cap. 00185, agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore Giulio Salerno, come da provvedimento del Direttore Generale n. 107/2020, prot. AMMCNT-CNR n. 0066099/2020 del 22 ottobre 2020 di nomina del Prof. Giulio Salerno, Direttore del CNR ISSIRFA a decorrere dal 1° novembre 2020.

### PREMESSO CHE

1. Il DARA ha il ruolo di coordinamento e indirizzo strategico delle attività inerenti al Progetto “ITALIAE” e ne garantisce la gestione degli aspetti amministrativi di competenza del beneficiario;
2. il Progetto si pone come finalità generale il rafforzamento della struttura amministrativa e tecnica delle amministrazioni regionali e locali e l'ottimizzazione delle dimensioni organizzative delle medesime, al fine di potenziare le capacità di governance;
3. in data 14 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, in qualità di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 2014 - 2020 e il DARA, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del Progetto “ITALIAE”, CUP J51H17000030007;
4. con il decreto n. 66 del 18 luglio 2023 dell'Unità di gestione del Programma Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020, è stata

comunicata al DARA la disattivazione del suddetto PON e il conseguente definanziamento di alcuni Progetti, ivi compreso il progetto “ITALIAE”, da rifinanziare con risorse a valere sull’Asse in salvaguardia previsto dall’art. 242 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

5. con il decreto ID 47745423 del 3 agosto 2023 del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata disposta l’ammissione a finanziamento sul POC “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 dei progetti di competenza, elencati nell’allegato 1 del medesimo, con i relativi importi di costo ammesso a finanziamento, ivi compreso il Progetto “ITALIAE” – CUP J51H17000030007, a valere sull’Asse dedicato alle risorse in salvaguardia in conformità a quanto disposto dall’art. 242 del citato decreto-legge n. 34/2020;

6. in data 17 ottobre 2023 è stato stipulato l’Atto aggiuntivo della Convenzione tra il Dipartimento della funzione pubblica, quale Organismo Intermedio del Programma Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014 – 2020 e il DARA, in qualità di Beneficiario del Progetto “ITALIAE”, registrato successivamente alla Corte dei conti in data 30 novembre 2023 al n. 3090;

7. con nota prot. DFP 80626 del 19 dicembre 2023 è stata approvata dal Dipartimento della Funzione Pubblica l’ultima rimodulazione del Progetto “ITALIAE”, a risorse finanziarie invariate, che, sulla base del parere favorevole del Comitato di attuazione di “ITALIAE” reso in pari data con prot. DFP 80394, ha previsto la proroga del termine di scadenza delle attività progettuali al 31 dicembre 2026;

8. sono vigenti le prescrizioni in materia di gestione e controllo per il sopra citato Programma Complementare secondo quanto definito nell’Allegato I – “Descrizione del sistema di gestione e controllo” del Programma Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014–2020, versione 2.0 – aprile 2019, e nel documento “Descrizione delle funzioni dell’Autorità di Gestione e Certificazione” del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014–2020 – versione 1.10 del 30 aprile 2021 e relativa manualistica adottata, giusti gli opportuni adattamenti e salvo le specifiche riportate all’interno del predetto allegato I;

9. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2023, registrato dall’Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile al n. 241/2024 in data 16 gennaio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 230 in data 23 gennaio 2024, ha conferito al dott. Giovanni Vetrutto, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell’Ufficio I “Ufficio per le politiche urbane

e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali”;

10. il decreto del Capo Dipartimento del 9 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti in data 19 febbraio 2024 con visto n. 657, ha confermato al Cons. Giovanni Vetrutto la delega delle funzioni di responsabile della gestione amministrativa e delle procedure attuative, del monitoraggio e degli aspetti connessi alla gestione finanziaria e alla rendicontazione del Progetto “ITALIAE” (di seguito anche “*Progetto*”) - CUP J51H17000030007;

11. il DARA cura l'istruttoria degli atti di autorizzazione alla costituzione dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (di seguito denominati GECT) e provvede alla tenuta del Registro nazionale dei GECT, ai sensi dell'articolo 46 della legge 7 luglio 2009 n. 88;

12. i GECT, istituiti ai sensi del regolamento 1082/2006, modificato con il successivo regolamento 1302/2013, hanno l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale, transfrontaliera, transnazionale e interregionale, al fine di rafforzare la coesione economica e sociale dell'Unione europea;

13. l'ISSIRFA segue sistematicamente con un approccio giuridico e territoriale le esperienze regionali e la dimensione territoriale delle politiche pubbliche nel contesto dell'integrazione europea e dell'interdipendenza globale, in una prospettiva di analisi comparata. In tali ambiti disciplinari, l'ISSIRFA realizza studi e analisi sul livello europeo e sui vari aspetti e fenomeni del regionalismo e delle autonomie, sia in maniera continuativa e periodica con appositi rapporti di ricerca sia con approfondimenti di aspetti specifici delle tematiche principali;

14. l'ISSIRFA vanta una particolare esperienza e qualificata specializzazione nella ricerca sul regionalismo, il federalismo e le autonomie nei sistemi costituzionali contemporanei; la collocazione e le attività delle Regioni nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione Europea; il finanziamento e l'accountability degli enti territoriali; le garanzie dell'autonomia a livello costituzionale; le istituzioni delle autonomie e la tutela degli interessi collettivi e dei diritti del cittadino; le relazioni intergovernative e le forme di collaborazione;

15. l'ISSIRFA gestisce da alcuni anni una linea di ricerca dedicata alla cooperazione territoriale europea, nella convinzione della rilevanza delle pratiche di cooperazione per le prospettive di sviluppo delle Regioni italiane. Soprattutto rispetto a quest'ultimo profilo, l'ISSIRFA, che ha maturato negli anni un'importante rete di referenti e collaborazioni, che vanno dagli attori istituzionali (nazionali e regionali), tra i quali il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a università e centri di ricerca impegnati

nell'analisi delle pratiche e delle istituzioni transfrontaliere, intende approfondire tematiche inerenti le esperienze dei GECT a partecipazione italiana, attraverso la loro comparazione ed il loro coinvolgimento in un percorso di scambio, confronto e maggiore conoscenza reciproca al fine di migliorarne l'efficienza;

16. l'ISSIRFA svolge, da anni, attività di consulenza per istituzioni pubbliche su base convenzionale;

17. l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

18. il DARA intende collaborare con l'ISSIRFA per produrre una conoscenza approfondita e aggiornata sulle esperienze dei GECT in Italia al fine di elaborare, per gli Organismi di Diritto Pubblico che hanno costituito o intendono costituire GECT e per il DARA, cui compete l'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per la costituzione dei GECT, indicazioni di policy, linee guida e specifici *work-flow* procedurali che incrementi la cooperazione interistituzionale e renda più agevoli le procedure istruttorie e le interlocuzioni relative;

19. le Parti dichiarano, ciascuna per la quanto di competenza, la disponibilità ad eseguire le attività oggetto della presente convenzione, attestando altresì che le stesse non sono contendibili dal mercato e non comportano pregiudizio alcuno allo svolgimento delle ordinarie attività d'istituto;

20. l'Accordo di collaborazione ex. art. 15 L. 241/1990, oggetto della presente Convenzione, presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di esclusivo interesse pubblico;

21. nell'ambito della presente Convenzione le Parti assumono integralmente a proprio carico ognuna per la propria parte, i costi derivanti dall'assolvimento degli impegni in esso previsti, salvo il finanziamento a carico del Progetto ITALIAE, del quale il DARA è beneficiario, dei costi diretti effettivamente sostenuti dall'ISSIRFA per lo svolgimento di alcune attività progettuali in conformità alle prescrizioni in materia di gestione e controllo di cui al punto 8 precedente;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **LE PARTI CONVENGONO CHE**

#### **Art. 1 (Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

#### **Art. 2 (Finalità)**

1. La finalità della Convenzione è la realizzazione e diffusione di una conoscenza approfondita e aggiornata sulle esperienze dei GECT a partecipazione italiana, che tenendo conto delle diverse forme giuridiche, organizzative e operative:
  - promuova il coinvolgimento dei GECT e degli Enti che li costituiscono in una riflessione comune e nella costruzione di una innovativa e stabile strumentazione utile ad agevolare la condivisione e lo scambio di esperienze e buone pratiche;
  - consenta l’elaborazione di indicazioni e strumenti operativi di policy per una più efficace cooperazione interistituzionale e una più agevole ed efficace gestione delle procedure e delle interlocuzioni relative alle competenze del DARA per l’istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione per la costituzione dei GECT;
  - qualifichi le problematiche applicative della normativa e delle prassi vigente, elaborando proposte operative, anche di tipo normativo, utili per il loro superamento.

#### **Art. 3 (Attività)**

1. Considerate le funzioni istituzionali del Dipartimento e le competenze scientifiche dell’ISSIRFA, con la presente Convenzione di collaborazione le Parti si impegnano a realizzare congiuntamente le attività definite ai successivi punti da i a vi:
  - i. l’analisi della normativa europea e nazionale dei GECT in materia di costituzione e gestione dei GECT e le relative procedure e prassi, al fine di qualificare i contenuti della *policy* e le relative modalità operative, individuare eventuali ambiti e fattori di criticità ed elaborare le connesse proposte migliorative a livello normativo e procedurale;
  - ii. l’elaborazione di specifiche linee guida e “*work-flow* procedurali” utili a incrementare la cooperazione interistituzionale e a rendere più agevoli ed efficaci i procedimenti

istruttori relativi alle competenze del DARA per l'autorizzazione alla costituzione dei GECT;

- iii. l'analisi comparativa dei GECT a partecipazione italiana, anche attraverso la raccolta di documentazione e informazioni dirette tramite questionari, volta a produrne una tassonomia e modellizzazione dell'operatività degli stessi;
- iv. l'individuazione e caratterizzazione delle migliori pratiche e dei principali ambiti e attori problematici, unitamente alla progettazione e realizzazione nell'ambito del portale Open Italiae di una sezione dedicata ad agevolare la condivisione e lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra i GECT.
- v. la sperimentazione di almeno un intervento *on the field* finalizzato a definire un modello di intervento per il rafforzamento delle competenze organizzative e gestionali dei GECT (analisi di contesto, *check-up* organizzativo, valutazione di fattibilità, piano d'azione, valutazione della sperimentazione, stilizzazione del modello);
- vi. l'elaborazione e realizzazione di un piano di comunicazione e diffusione dei risultati conseguiti, unitamente alla produzione, pubblicazione e diffusione di un rapporto scientifico conclusivo che integri le analisi sviluppate, i contenuti delle attività sperimentali realizzate e le lezioni apprese.

2. Le parti danno reciprocamente atto che:

- i. al DARA competono le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività, nonché gli adempimenti di monitoraggio e controllo attribuiti al beneficiario del Progetto ITALIAE;
- ii. a ISSIRFA competono le funzioni di progettazione, direzione e gestione dell'esecuzione delle attività, la rendicontazione delle azioni poste in essere e dei costi sostenuti per attuarle.

3. ISSIRFA, acquisiti gli atti di competenza di ciascuna parte per la costituzione dei gruppi di lavoro, si impegna a proporre entro trenta giorni dalla data di stipula della presente convenzione un dettagliato progetto esecutivo delle attività, coordinando le necessarie attività di raccordo con il DARA. Il progetto esecutivo espone la struttura dei gruppi di lavoro, il relativo impegno dei componenti e il rispettivo controvalore, la modalità di realizzazione delle attività e il ruolo dei diversi componenti, le procedure da attivare per l'eventuale acquisizione di risorse umane, beni e servizi necessari alla realizzazione degli obiettivi e delle attività, corredate dalle relative basi giuridiche, i tempi di realizzazione e il piano finanziario di ogni singola componente di attività, sia con riferimento all'impiego delle

risorse proprie delle parti che di quanto altresì posto a carico della dotazione finanziaria del Progetto ITALIAE.

4. Il DARA valuta e approva il progetto esecutivo delle attività, anche ai fini dell'ammissione dei costi sostenuti al finanziamento a carico del Progetto ITALIAE. Successive modifiche e variazioni in corso di attuazione di quanto previsto nel progetto esecutivo, potranno essere proposte e debitamente motivate da ISSIRFA ed espressamente autorizzate dal DARA.

5. Le parti si danno atto reciprocamente che l'insieme organico delle attività oggetto della presente convenzione è denominato: "*PROGETTO ITALIAE - ACCORDO DARA-ISSIRFA: I GRUPPI EUROPEI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA (GECT) IN ITALIA: STATO DELL'ARTE, RAFFORZAMENTO ORGANIZZATIVO E RACCOMANDAZIONI DI POLICY*".

#### **Art. 4 (Responsabili della Convenzione)**

1. Il Responsabile della Convenzione per il DARA è il cons. Giovanni Vetrutto, Coordinatore dell'Ufficio I - *Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali* presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; il Responsabile della Convenzione per l'ISSIRFA è il Direttore dell'Istituto dott. Giulio Salerno.

2. L'eventuale sostituzione dei suddetti referenti sarà oggetto di preventiva comunicazione scritta tra le Parti e non comporta la necessità di procedere alla modifica del presente Atto.

#### **Art. 5 (Gestione delle attività, oneri finanziari, rendicontazione e controllo)**

1. Per l'esecuzione delle attività descritte nel precedente art. 3 (ivi inclusa la preparazione del progetto esecutivo dettagliato di cui al comma 2) e oggetto del presente Accordo, è quantificato e destinato l'importo massimo onnicomprensivo di € 200.000,00 (*duecentomila//00*).

2. DARA e ISSIRFA contribuiscono in misura paritetica, all'esecuzione delle attività mediante l'impiego di risorse umane interne opportunamente individuate con appositi provvedimenti organizzativi notificati alle parti, sino ad un controvalore massimo pari € 80.000,00 (*ottantamila//00*); il controvalore è determinato in base ai parametri di tariffa oraria e spese generali definiti dagli artt. 68 e 68 bis del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 e in coerenza con le prescrizioni richiamate in premessa per la gestione e il controllo del citato Programma Complementare.

3. Per un valore massimo di € 120.000,00, i costi da sostenere per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 3 sono posti a carico della dotazione finanziaria del Progetto ITALIAE nel quadro dei vincoli e con le modalità di cui alle prescrizioni in materia di gestione e controllo del citato Programma Complementare richiamate in premessa. L'erogazione a favore di ISSIRFA, necessaria per l'esecuzione delle già menzionate attività, è disposta da parte del DARA in forma di primo pagamento, pagamenti intermedi e saldo finale.

4. A seguito dell'avvenuta registrazione del presente Atto da parte degli organi di controllo, tempestivamente comunicata dal DARA a ISSIRFA, l'erogazione del 40% dell'importo complessivo di cui al precedente comma 3 (primo pagamento), è disposta dal DARA a valle della consegna, valutazione e approvazione del progetto esecutivo come previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 3 e della successiva formale richiesta di erogazione da parte di ISSIRFA.

5. I pagamenti intermedi e il saldo finale sono disposti dal DARA a favore di ISSIRFA a seguito della formale presentazione di:

- a. una relazione tecnica che illustri i procedimenti adottati per l'esecuzione delle attività e la base giuridica di riferimento, lo stato di avanzamento di attività e azioni poste in essere e i risultati, anche parziali, conseguiti; alla relazione tecnica è allegata idonea documentazione probatoria;
- b. un rendiconto che, indichi motivatamente il valore delle risorse per il quale si intende richiedere il pagamento, quantificando per ciascuna attività e/o azione posta in essere il valore delle risorse alle stesse destinate, a fronte di impegni giuridicamente vincolanti di ISSIRFA, e il valore delle corrispondenti spese liquidate e quietanzate.

Al rendiconto è allegata idonea documentazione giustificativa di impegni conseguiti e spesa effettuata.

La documentazione sopra indicata è predisposta e trasmessa con modalità e contenuti conformi alle prescrizioni richiamate in premessa per la gestione e il controllo del citato Programma Complementare e secondo eventuali specifici indirizzi forniti dal DARA.

ISSIRFA si impegna a richiedere pagamenti intermedi sino al raggiungimento di un controvalore inferiore al 70% dell'ammontare massimo previsto al precedente comma 3.

La richiesta del saldo finale è corredata da relazione e rendiconto, con contenuti conformi ai punti a. e b. precedenti, che illustrino il completamento delle attività di progetto ed espongano il valore complessivo delle risorse ad esse destinate e delle spese liquidate e quietanzate.

6. La mancata corrispondenza tra i contenuti di relazione tecnica e/o rendiconto e quanto previsto dal precedente articolo 3, dal progetto esecutivo ivi definito, dalle prescrizioni

richiamate in premessa per la gestione e il controllo del citato Programma Complementare e dagli specifici indirizzi forniti determina la non ammissibilità delle spese relative ad attività, azioni e procedimenti relativi, e il non riconoscimento da parte del DARA delle stesse.

7. Qualora i rendiconti presentati registrino cumulativamente un valore superiore all'importo massimo indicato al comma 3 precedente, il saldo sarà, in ogni caso, corrisposto fino alla concorrenza del valore massimo suddetto.

8. In presenza di spese non riconosciute ammissibili, a seguito di valutazioni e verifiche effettuate dal DARA o dalle competenti Autorità individuate dal citato Programma Complementare, anche in tempi successivi all'avvenuta liquidazione o al riconoscimento di preliminare ammissibilità, previa formale e motivata contestazione del mancato riconoscimento ed eventuale contraddittorio con ISSIRFA, il DARA procede alla deduzione delle corrispondenti somme dagli importi per pagamenti intermedi e saldo. Ovvero secondo le disposizioni dell'Autorità di Gestione, dispone il recupero delle medesime somme, maggiorate degli interessi dovuti.

9. Ciascun pagamento è disposto dal DARA esclusivamente a seguito di positiva valutazione e verifica della documentazione trasmessa, nonché di formale comunicazione a ISSIRFA dell'importo riconosciuto preliminarmente ammissibile per la conseguente emissione della richiesta di pagamento da parte di ISSIRFA.

10. La richiesta di pagamento, così come la relazione tecnica e il rendiconto, riportano nell'oggetto la dicitura: *“PROGETTO ITALIAE - ACCORDO DARA-ISSIRFA: I GRUPPI EUROPEI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA (GECT) IN ITALIA: STATO DELL'ARTE, RAFFORZAMENTO ORGANIZZATIVO E RACCOMANDAZIONI DI POLICY”* CUP: J51H17000030007. la richiesta di pagamento è emessa elettronicamente, con codice univoco IPA: 42AM4C, ed è intestate a: *Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, C.F.: 80188230587, Via della Stamperia, 8 – 00187 Roma.*

#### **Art. 6 (Collaborazioni e forniture)**

1. Per la realizzazione del progetto di ricerca qualora ciò dovesse risultare necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione l'ISSIRFA può acquisire beni e servizi e avvalersi di soggetti terzi altamente qualificati nell'analisi delle pratiche e delle istituzioni transfrontaliere, integrando il gruppo di lavoro con profili multidisciplinari provenienti dalle scienze giuridiche, sociali, geografiche e di pianificazione del territorio.

2. ISSIRFA, nel rispetto dei propri fini istituzionali e della vigente normativa, può procedere a selezionare fornitori e partner e stipulare relative convenzioni, contratti e accordi.

3. Le attività e le relative procedure sono indicate dettagliatamente nel progetto esecutivo delle attività disciplinato dai commi 3 e 4 dell'art. 3.

#### **Art. 7 (Rispetto della normativa sulla riservatezza e sull'utilizzo dei dati).**

1. Nell'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche GDPR), nonché alle disposizioni del Codice della privacy e successive modificazioni.

#### **Art. 8 (Durata e decorrenza)**

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha una durata fino al 31 dicembre 2025. È escluso il tacito rinnovo.

#### **Art. 9 (Proprietà e diffusione dei risultati)**

1. Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione resteranno di proprietà comune delle Parti, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 10. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui alla presente Convenzione, dovrà essere menzionata la collaborazione intercorrente tra l'ISSIRFA e il Dipartimento.

#### **Art. 10 (Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza)**

1. L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle Parti sottoscrittrici è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le Parti si impegnano a estendere e valorizzare i risultati ottenuti nell'ambito della presente Convenzione in iniziative a livello locale, nazionale e internazionale, secondo i propri compiti istituzionali e tecnico-scientifici di interesse. Le Parti si impegnano inoltre a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente Convenzione senza previo accordo tra le Parti stesse.

### **Art. 11 (Clausola di salvaguardia e recesso)**

1. Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da definirsi con scambio di accordi scritti che entreranno in vigore solo dopo la sottoscrizione di entrambe le Parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali delle attività individuate, tempi o costi aggiuntivi.
2. Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dalla presente Convenzione mediante comunicazione con preavviso di almeno quattro mesi da inviarsi tramite posta elettronica certificata ai responsabili della presente Convenzione.

### **Art. 12 (Revoca del finanziamento)**

1. Il DARA si riserva la facoltà di revocare il finanziamento delle attività previste qualora l'ISSIRFA non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previste dalla presente Convenzione. Al verificarsi di tale ipotesi, saranno comunque riconosciute all'ISSIRFA le spese sostenute e gli impegni assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca.

### **Art. 13 (Scarico di responsabilità)**

1. Il DARA è sollevato da ogni responsabilità verso terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro, comunque connesse alla realizzazione e all'esercizio delle attività oggetto della Convenzione.
2. Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà essere posto a carico del DARA oltre il pagamento di quanto stabilito a fronte di attività effettivamente realizzate.

### **Art. 14 (Efficacia)**

1. La presente Convenzione ha effetti nei riguardi del DARA solo a seguito della registrazione del relativo provvedimento di approvazione da parte della Corte dei conti. Il DARA si impegna ad informare tempestivamente l'ISSIRFA dell'avvenuta registrazione.

### **Art. 15 (Domicilio)**

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: il Dipartimento, in Roma, via della Stamperia 8 e l'ISSIRFA, in Roma, via dei Taurini 19.

**Art. 16 (Norme di rinvio)**

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

**Art. 17 (Foro competente)**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del competente Tribunale Amministrativo del Lazio.

Letto, confermato e sottoscritto secondo le modalità della sottoscrizione a distanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2013.

PER

IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
REGIONALI E LE AUTONOMIE  
Cons. Giovanni Vetrutto

PER

L'ISTITUTO DI STUDI SUI SISTEMI  
REGIONALI FEDERALI E SULLE  
AUTONOMIE  
Dott. Giulio M. Salerno